

# Friends&Co aps

Via Miralago 1 ALBANO LAZIALE CF 90083310582

Pec .friendsaps@pec.buffetti.itInfo: 392/9199052

Modello B				
Ragione sociale: FRIENDS&CO ap	S			
Codice Fiscale/partita IVA: 900833	10582			
Indirizzo: VIA MIRALAGO 1 ALE	BANO LAZIALE			
Telefono: 392 2199052				
Pagina web:				
E-mail: FABRIZIO.PELOSI@GN	MAIL.COM			
Pec: FRIENDSAPS@PEC.BU	FFETTI.IT			
Anno di fondazione: 2015				
Forma Associativa:				
Xorganizzazione di volontariato	ă associazione di promozione sociale	☐ ente filantropico		
ĭ impresa sociale	□ cooperativa sociale	☐ rete associativa		
□ società di mutuo soccorso	□ associazione	$\square$ fondazione		
☐ altro Ente del terzo settore				
Composizione del Consiglio di Ammir	nistrazione:			
PELOSI FABRIZIO PRES. FULIGNA SIMONA PELOSI LEONARDO IORIO GIULIANO PELOSI GIORGIA				
Finalità (in breve):				
CREARE GESTIRE LUOGHI DI S TIVA,LUDICA PER OGNI FASCI.	STUDIO, RICREATIVO,CULTURALE,DI   A D'ETA'	EDUCAZIONE SPOR-		

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di......

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:



# Friends&Co aps

Via Miralago I ALBANO LAZIALE CF 90083310582

Luogo e data ALBANO , 11 21/02/24

Firma del legale rappresentante

FRIENDS & Co APS
Via Miralago, 1
00041 Albano L. (RM)
C.F./P.I. 90083310582

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

# "Friends & co."

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)<sup>1</sup>

# Titolo I Costituzione e scopi

#### Art.1 - Denominazione-sede-durata

- 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Friends co.", di seguito indicata anche come "Associazione".
- 2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albano Laziale. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Albano Laziale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma, ed intende operare anche in ambito Internazionale.
- 4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 5. L'Associazione ha durata illimitata.

# Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

- 1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Friends co. APS" oppure "Friends co. associazione di promozione sociale".
- 2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

# Art.3 - Scopi

- 1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
- 3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata:
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

# 4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:<sup>2</sup>

- Creare e gestire un servizio centrato sul gioco, inteso come attività libera, regolata, impegnativa, autogratificante, di immaginazione fantastica, di arricchimento continuo, fine a se stessa
- Creare e gestire un centro della cultura ludica che studia, valorizza e propone i giochi e di giocattoli di una volta, di oggi e di domani
- Creare e gestire un centro ricreativo, educativo, sociale e culturale che opera per realizzare un migliore qualità della vita infantile
- Creare e gestire un servizio con sede fissa che proietta le sue attività su tutto il territorio
- Creare e gestire un servizio rivolto di norma ai bambini da 3 anni a 17 anni, ma può essere organizzato per ospitare sia i piccolissimi, sia gli adolescenti, sia gli adulti

- Creare e gestire un luogo dove il bambino trova degli adulti, compagni di giochi, che aiutano quando è richiesto ed insegnano a progettare e costruire
- Creare e gestire un luogo dove il bambino può scegliere il gioco, il giocattolo, i compagni di gioco ed il tempo da dedicare al gioco
- Creare e gestire un luogo dove il bambino può scegliere i materiali per la costruzione dei giocattoli
- Creare e gestire un luogo di studio, raccolta e prestito giochi
- Creare e gestire un luogo di progettazione, di costruzione giocattoli e prototipi ludici
- Creare e gestire un centro di controinformazione sui giocattoli
- Creare e gestire un luogo dove si favorisce la libera espressività creativa
- Creare e gestire un luogo di incontro tra bambini di età, capacità e condizioni sociali differenti
- Creare e gestire un luogo di incontro motivato tra generazioni
- Creare e gestire un luogo dove il genitore può giocare con i propri figli si pone l'obiettivo di:

#### Art.4 - Attività

- 1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- Sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo:
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimoli l'avanzamento culturale in questo campo
- Quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, quale ad esempio:
- Corsi di laboratorio teatrale, informatica, inglese, dècoupage, patchwork e altro
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- 3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

#### Titolo II

Norme sul rapporto associativo

#### Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- 2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### Art.6 - Associati3

- 1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.<sup>4</sup>
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

#### Art.7 - Procedura di ammissione

- 1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse<sup>5</sup> presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.<sup>6</sup> In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
- 4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- 5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### Art.8 - Diritti e doveri degli associati

#### 1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.<sup>7</sup>
- 2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
- 3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

# Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- 2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- 3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
- 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Titolo III

#### Norme sul volontariato

#### Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- 1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

# Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

- 1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati<sup>9</sup>.

#### Titolo IV

#### Organi sociali

#### Art.12 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:10
  - a) l'Assemblea dei soci:
  - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);<sup>11</sup>
  - c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;<sup>12</sup>
  - d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.<sup>13</sup>
- 2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

# Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
- 2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.<sup>14</sup>
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
    - Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
- 4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o tramite affissione in apposta bacheca delle comunicazioni predisposta l'ingresso della sede sociale nei stessi termini previsti dai precedenti casi. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- 5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
- 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- 7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

# Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum<sup>15</sup>

- 1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; 16
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- 2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

# Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- 1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
- 2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati<sup>17</sup> e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

# Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati<sup>18</sup> in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

# Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
- 3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

# Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione; <sup>19</sup>
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;<sup>20</sup>
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.<sup>21</sup>
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;<sup>22</sup>
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- 2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,<sup>23</sup> salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.<sup>24</sup> Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
- 3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto<sup>25</sup> e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

### Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,<sup>26</sup> eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.<sup>27</sup>
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

- 1. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento:
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Art.24 - L'organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

# Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

#### Titolo V

#### I libri sociali

#### Art.26 - Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:<sup>28</sup>
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
- 4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

#### Titolo VI

# Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

# Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art.28 - Risorse economiche

- 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### Art.29 - Bilancio di esercizio<sup>29</sup>

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

- 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio,<sup>30</sup> il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni<sup>31</sup> dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
- 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

#### Titolo VII

# Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

### Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

#### Titolo VIII

## Disposizioni finali

#### Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

# Vademecum per la redazione dello statuto di associazione di promozione sociale (APS) non riconosciuta

(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)

APS-freiends

- 1. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all'interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall'Assemblea si consiglia di utilizzare l'apposito modello di statuto presente sul sito.
- **2.** La finalità è lo scopo di natura ideale di un'associazione, il cui perseguimento rappresenta la vera e propria ragion d'essere (o *mission*) dell'organizzazione.

Mentre le attività di interesse generale devono essere selezionate dall'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore (riportato alla nota 7), gli obiettivi che un'associazione si pone vanno a specificare in maniera ulteriore le attività di interesse generale selezionate.

Per fare un esempio, se un'associazione intende svolgere l'attività di cooperazione allo sviluppo, indicata alla lettera n) dell'elenco di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, una finalità può essere quella di sostenere e aiutare i bambini che vivono nei Paesi poveri e in via di sviluppo, al fine di migliorarne le condizioni di vita.

- 3. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di APS è di 7 persone fisiche o 3 APS, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.
- Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
- 4. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore.
- **5.** Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.
- **6.** Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).
- 7. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.
- 8. Il potere di pronunciarsi sull'istanza dell'associato escluso può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).
- 9. Per acquisire e mantenere la qualifica di APS occorre rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari) oppure, in alternativa, la proporzione fra associati e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore al 5% del numero degli associati).

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una APS fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se un'APS si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

Per quanto riguarda invece il rapporto fra associati e persone retribuite, il semplice esempio che si può fare è che su una base associativa di 100 persone si possono avere al massimo 5 lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura).

- 10. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- 11. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".
- 12. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:
  - a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
  - b) 220.000 euro di entrate;
  - c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di controllo assume carattere discrezionale.

- 13. Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:
  - a) 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
  - b) 2.200.000 euro di entrate;
  - c) 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di revisione assume carattere discrezionale.

14. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

15. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 14 e 15 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

- 16. Ex art.14, c.1, del Codice del Terzo settore, la redazione del bilancio sociale è obbligatoria solamente per gli enti del Terzo settore che hanno più di 1 milione di euro di entrate o ricavi annui.
- 17. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, in sede di seconda convocazione, un quorum costitutivo più basso (ad esempio 1/3 degli associati) per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

A differenza di quanto si prevede in sede di Assemblea ordinaria, occorre comunque stabilire un quorum costitutivo in seconda convocazione, in modo da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Non è in sostanza possibile rendere valida l'Assemblea in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti: ciò al fine di impedire che una minoranza di associati possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione, ledendo in tal modo il principio democratico.

- 18. A differenza delle ODV, nelle quali tutti i Consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra gli associati, nelle APS, ex art.26, c.2, del Codice del Terzo settore, la maggioranza dei Consiglieri deve essere eletta dall'Assemblea fra le persone fisiche associate oppure, in ipotesi di associazione di "secondo livello", fra coloro che sono indicati dagli enti giuridici associati. È quindi possibile che una minoranza dei componenti il Consiglio Direttivo non sia eletta fra gli associati, ammettendosi in questo modo anche i membri di diritto.
- 19. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.
- 20. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 21. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.
- **22.** Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.
- 23. La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

**24.** Rispetto a quanto previsto dall'art. 21, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

- **25.** Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.
- 26. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di controllo. Può essere altresì prevista l'elezione di un organo di controllo monocratico, cioè formato da un unico componente.

Nei casi in cui l'organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere:

- a) monocratico: in tal caso l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- b) collegiale: in tal caso i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

Al di fuori dei casi in cui l'organo di controllo è obbligatorio, qualora l'associazione scelga comunque di nominarlo, è opportuno che il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) sia scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- 27. Solo se l'organo di controllo è un organo collegiale.
- **28.** Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.
- **29.** Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.
- **30.** Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le APS) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

31. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.

#### ASSOCIAZIONE FRIENDS & CO APS

#### **VIA MIRALAGO 1 ALBANO LAZIALE**

00041 C.F. 900833105802

#### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 25/01/2021**

In data 25/01/2021, alle ore 16:00, si è riunita in via miralago 1, l'assemblea straordinaria dell' Associazione Friends & co Aps, per deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina cariche consiglio direttivo
- 2) Ammissione nuovi soci
- 3) Iscrizione CONI e organizzazioni e Enti di promozioni sportiva
- 4) Varie ed eventuali

Viene nominato nella funzione di presidente dell'assemblea il Sig. Pelosi Fabrizio che chiama a fungere da segretario il sig. Iorio Giuliano.

Costatato che l'assemblea è regolarmente costituita e atta ad deliberare , costata la presenza dell'intera compagine sociale.

Relativamente al 1) pto del odg i membri del consiglio direttivo vengono chiamati a votare le cariche sociali. Dopo breve discussione e votazione per alzata di mano, il consiglio direttivo è così composto:

1) PRESIDENTE: PELOSI FABRIZIO

2) VICEPRESIDENTE: FULIGNA SIMONA

3) SEGRETARIO: IORIO GIULIANO

4) CONSIGLIERI: PELOSI LEONARDO

5) CONSIGLIERI: PELOSI GIORGIA

Le nuove cariche vengono esplicitamente accettate dai componenti del CDA in modo unanime.

Relativamente al 2) pto del odg vengono esaminate le nuove domande di iscrizione al socio.

Dopo breve esamina vengono accettati come nuovi soci le persone elencate nell'allegato in calce al seguente verbale. (Allegato A)

L'assemblea ad unanimità Approva.

Relativamente al 3) pto del odg si da ampia delega al presidente per valutare quali iscrizioni siano opportune per il buon proseguimento dell'attività della Associazione.

L'assemblea ad unanimità Approva.

relativamente al 4) pto del odg non avendoci più nullaltro da deliberare alle ore 18 si dichiara chiusa l'assemblea

# **ASSOCIAZIONE FRIENDS & CO APS**

**VIA MIRALAGO 1 ALBANO LAZIALE** 

00041 C.F. 900833105802

**DATA E LUOGO** 

IL PRESERVENDS & CO APS

Via Miralago, 1 90041 Albano L. (RM) C.F./P.I. 90083310582

IL SEGRETARIO

FRIENDS & Co APS

Via Miralago, 1 00041 Albano L. (RM) C.F./P.I. 90083310582

	- 1									-		1													_	_					
	DATA RECESSO																														
	DATA AMMISSIONE	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	08/12/2020	15/01/2021	12/01/2021	11/01/2021	13/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	12/12/2020	11/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	09/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	20/01/2021	20/01/2021	21/01/2021	22/01/2021	23/01/2021	25/01/2021	25/01/2021
	TELEFONO	3922199052			3470410851		3925055611	3339244820	3331754005	3482258187	3425683485	3276713871		3468853563	3316536476	3665375519	3318646137	3475329754	3476897487	3385237254	3392236804	3925082050	3403047832	3406660133	3288428869	3474039670	3458332561	3280896663	3928700125	3464915125	3311117996
	MAIL	FABRIZIO PELOSI@GMAIL.COM					SIMONEMOR96@GMAIL.COM	LORENZO.FARAMOND136@GMAIL.COM	ENRICOSANTARELLI@GMAIL.COM		F.LESTINI97@GMAIL.COM	SOFIAMARINI97@GMAIL.COM	MATTEO.LIBANORI@ALICE.IT	BELLIPANNI.MICHELE@GMAIL.COM	FLUPPINO96@GMAIL.COM		SARAJANE97@HOTMAIL.IT	GIORGIONERI1996@GMAIL.COM	A.STABILE@GMAIL.COM	M.GIALLONARDI@GMAIL.COM	LUCRA326@GMAIL.COM	ANDREAMOR99@GMAIL.COM	FEDERICA.GROSS198@GMAIL.COM	EMILIANOB@HOTMAIL.IT	CIUCAVAN@GMAIL.COM	LETIZIASANTORO1998@GMAIL.COM	BEATRICEVITELL1998@GMAIL.COM	LUCIOLA@GMAIL.COM	ILARIACAMPOLI@HOYMAIL.IT	ARINELLI.DOMENICO@ICLOUD.CO	ALE ALEX97@GMAIL COM
FRIENDS&CO APS	CF	PLSFRZ72A15A132C				RIOGLN68C01H501U	MRNSMN96C15D548H	FRMLMZ97E20E958L	SNTNRC96D24H501X		LSTFNC97E03D972N	MRNSFO97844L719J	LBNMTT97C08D972C	BLLMHL96LK19L713C	LPPFNC96P29A323O	CRSGRL96A02L719M	FDLSRA97T42H501M	NREGNG96H14L719O	STBLSN96D15H501F	GLLMRT98D62H501G	TRGLRZ98E64D972X	MENNDR99C28D548F	GRSFRC98L50D972E	BRBLMN97B15H501E	MNNVSS98H54E958D	SNTLTZ98T46H501P	BRCVTL98D52E958J	CSCLCU98M67F138F	CMPLRI98C58F958Y	FRNDNL97C29D773J	PNTI SN97801F958V
	VIA	VIA ALDO GATTANELLI 6	VIA ALDO GATTANELLI 6	VIA ALDO GATTANELLI 6	VIA ALDO GATTANELLI 6	VIA BORGO GARIBALDI 33	VIA CAMPANIA, 49	VIA DELLE CERQUETTE	VIA DELLE MOLE, 30	VIA SPAGNA 13	VIA ALCIDE DE GASPERI	PIAZZA MAZZINI 31	VIA VIGNA GRANDE 18	VIA DANTE VERONI 4	VIA RAMO D'ORO 53	VIA DELLE VASCUCCE 71	VIA PISA 3	GROTTE DELL'ORO 154	VIA E CISTERNA 4	VIA L. ENAUDI 34	VIA FALESSI 201	VIA CAMPANIA, 49	VIA DELLA BRACCHERIA 3	VIA UMBRIA 4	VIA MADONNA DEGLI ANGELI, 9	VIA MIRAMARE	VIA NETTUNENSE VECCHIA	VIA TULIO VALERI	VIA MASTRO DI CASA 1	VIA NETTUNENSE 27	VIA INNOCENZO VII
<b>ELENCO ASSOCIATI</b>	RESIDENTE	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	GENZANO DI RIMA	ARICCIA	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	GENZANO DI RIMA	VELLETRI	NEMI	VELLETRI	ARICCIA	VELLETRI	ALBANO LAZIALE	VELLETRI	GENZANO DI RIMA	GENZANO DI RIMA	ALBANO LAZIALE	GENZANO DI RIMA	ARICCIA	GENZANO DI RIMA	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	MARINO	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	ALBANO LAZIALE	ABICCIA
ELENC	1	15/01/1972	25/08/1997	10/11/2001	12/01/1972	01/03/1968	15/03/1996	20/05/1997	24/04/1996	17/04/1997	03/05/1997	04/02/1997	08/03/1997	15/07/1996	29/09/1996	02/01/1996	02/12/1997	14/06/1996	15/04/1996	22/04/1998	24/05/1998	28/03/1999	10/07/1998	15/02/1997	01/06/1998	06/12/1998	12/04/0998	27/08/1998	18/03/1998	29/03/1997	7001/01/10
	NATO/A	ALBANO	GENZANO	GENZANO	ROMA	ROMA	FERRARA	MARINO	ROMA	GENZANO	GENZANO	VELLETRI	GENZANO	VELLETRI	ANZIO	VELLETRI	ROMA	VELLETRI	ROMA	ROMA	GENZANO	FERRARA	GENZANO	ROMA	MARINO	ROMA	MARINO	MERCATO S. SEVERINO	MARINO	FRASCATI	CMIGANA
	NOME	FABRIZIO	GIORGIA	LEONARDO	SIMONA	GIULIANO	SIMONE	LORENZO MARIA	ENRICO	LORENZO	FRANCESCO	SOFIA	MATTEO	MICHELE	FRANCESCO	GABRIELE MARIA	SARA	GIORGIO	ALESSANDRO	MARTA	LUCREZIA	ANDREA	FEDERICA	EMILIANO	VANESSA	LETIZIA	BEATRICE	LUCIA	ILARIA	DOMENICO	ALECCANIDED
	COGNOME	PELOSI	PELOSI	PELOSI	FULIGNA	IORIO	MORANTI	FARAMONDI	SANTARELLI	FAEDDA	LESTINI	MARINI	LIBANORI	BELLIPANNI	LUPPINO	CORSETTI	FEDELI	NERI	STABILE	GIALLONARDI	TRAGUA	MORANTI	GROSSI	BARBAROSSA	MONNATI	SANTORO	VITELLI	CASCARINO	CAMPOLI	FARINELLI	OTAMIO
		1	2	m	4	rs.	9	7	80	6	30	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	00

FRIEND'S & CO APS
Via Miralago, 1
00041 AHBano L. (RM)
C.F./P.N. 9008331,0582



## SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE MOD. AA5/6 PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 09/12/2020

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

C.F.: 90083310582 COSTITUZIONE DEL 08-10-2015

VARIAZIONE DEL 01-12-2020

DENOMINAZIONE: FRIENDS & CO APS

TIPO ATTIVITA': 960909 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA

DOMICILIO FISCALE COMUNE: ALBANO LAZIALE

PROV: RM CAP: 00041

INDIRIZZO: VIA MIRALAGO N 1

C.F. RAPPRESENTANTE: PLSFRZ72A15A132C

COGNOME E NOME:

PELOSI

FABRIZIO

Li, 09/12/2020





Cognon	ePELOSI			
Nome	FADDIS	OĽ	1	
nato il	15/01/16	72	£	·
(atto n	15 P	1. s	Α	)
a	ALBANO L			)
Cittodin	ITAI	JANA		,
Cittadin	ALB	ANO L	AZIAL	E (RA
	via GATT	ANELI	I ALDO	0 6
Via		UGAT	***********	
Stato civ	ile		Ĭ	
Professi	one	<i>,</i>		
CONN	OTATI E CON	TRASSEC	GNI SALI	ENTI
~ .	178			
Statura	CASTA	JI		
Capelli	MARRO	**********		
Occhi	WIARNO			
Segni p	articolari			
	Section (Section			
	The state of the s			



MOD F 24 ICL - 2002 FURO - STAMPATO DA INPS

# MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO



6538 - FILIALE DI ALBANO LAZROVE

AGENZIA

			PER L'A	ACCREDIT	J ALLA	TESORERIA					
	0 0 0										
CODICE FISCALE		8 3 3 1 1 1		2					Barrare in caso non coincider	di anno d'impos nte con anno sola	sla ire
		ominazione o ragione s	sociale					nome			
DATI ANAGRAFICI		S & CO APS	¥	_							
	data di nascita giorno m	ese anno	sesso (M o F	-)	comu	ine (o Stato est	ero) di nascita				prov.
	0.0000000										
DOMICILIO FISCALE	comune	1 4 7 1 4 1 5				prov.	via e numero o				
	ALBANO	LAZIALE				R M	VIA MIR	ALAGO 1			
			rateazione/	anno d	li li						
		codice tributo	regione/prov.	riferimen	nto	importi a de	ebito versati	importi a credito	compensati		
IMPOSTE DIRETTE - IV	V/A	1550		2020			200,00		9		
RITENUTE ALLA FONT							,		9		
ALTRI TRIBUTI ED INT							,		,		
ALIKI IKIDOII ED II41	EKEJJI			-			9		,		
							, ,		,		
and the office of							9		, +/-	SALDO	(A-B)
codice ufficio codice a	illo		T	OTALE	A		200,00 B		0,00		200,00
SEX(ONE INDS											
	matricola INPS/	codice INPS/	periodo di	riferimento:							
sede contributo	natricola INPS/ filiale az	rienda d	da mm/aaaa	a mm/aaaa	1	importi a de	bito versati	importi a credito	compensati		
							,		9		
							,		9		
							9		9		
			_				,		9 +/-	SALDO	
			T	OTALE	C		0,00 D		0,00		0,00
codice egione		codice tributo	antennia a	anno d	i i						
egione		codice inbuto	rateazione	riferimen	to	importi a de	bito versati	importi a credito	compensati		
							,		9		
							, ,		9		
							,		9	CALDO	A 100 100 h
			=4		_		0,00-		1/-	SALDO	-
				OTALE	E		0,00 F		0,00		0,00
codice ente/ Immob. odice comune Ravv. variati Acc. :	numero	codice tributo	rateazione	anno di riferi	monte	laward or stol					
odice confine Ravv. Variati Acc. :	Saloo Immobili	codice iribato	rateazione	anno di nieri	mento	importi a del	oito versati	importi a credito	compensati		
							,		,		
							9		9		
					-		9		-,	SALDO	IC LIN
			T/	OTALE	_		0,0011		9	SALDO	
etrazione ICI oltazione principale			10	JIALE	G		0,00 H		0,00		0,00
Jazzle) N a A a IR II a N TI	P DRIEVING										
	e sede numer	osizione assicurativa c.c.	numero			importi a dal	ila yamali	lmand a seedle o			
550100	numen	O \ c.c.	ai riferime	IIIO Gausale		importi a del	nio versati	importi a credito c	ompensati		
INAIL		\\\					9		9		
INAIL		-			-		9		•	SAIDO	(1-11)
	JNIONE DI	BANÇHE ITAL	JANE TO	TALE			,,,,,,		, 1/-	SALDO	
U	nicala			OTALE	1	importi a del	0,00 L	importi a credito c	0,00	SALDO	
U			LIANE TO		1	importi a deb	,	Importi a credito c	0,00	SALDO	
U					1	importi a det	,	Importi a credito c	0,00 compensati		0,00
U			a mm/aaaa	iferimento: a mm/aaaa	I	importi a deb	olto versati	importi a credito c	0,00 l/-	SALDO	0,00 (M-N)
U			a mm/aaaa		I M	importi a det	oito versati 0,00 N	importi a credito c	0,00 compensati		0,00 (M-N)
U			a mm/aaaa	iferimento: a mm/aaaa	M	S/AID(0) Barrare in ca	0,00 N	da parte di	0,00   1/2   0,00   0,00		0,00 (M-N) 0,00
U			a mm/aaaa	iferimento: a mm/aaaa	M	S/AID(0) Barrare in ca	0,00 N	da parte di	0,00 l/-		0,00 (M-N) 0,00
codice ente codice sede @ con	usale : LIA La	odlice posizióno NO	a periodo di r mm/aaaa             	riferimento: a mm/aaaa DTALE		SALDO Barrare in ca erede, genil	0,00 N	da parte di	0,00   1/2   0,00   0,00		0,00 (M-N) 0,00
codice ente codice sede @ con	MENTO	odlice posizióno NO	TC	ortale		Barrare in carde, genit	0,00 N	da parte di ore fallimentare	0,00 hompensati	SALDO	0,00 (M-N) 0,00 200,00
codice ente codice sede a can	MENTO	Odlice posizióno No	TC  UKA DI BANCA  DSTE/CONCES	ortale		Barrare in ci crede, genit	0,00 N	da parte di ore fallimentare	0,00   1/- 0,00   1/- 0,00   ba	<b>SALDO</b>	0,00 (M-N) 0,00 200,00
codice ente codice sedo @ con	Manage (	Odice posizióno No	TC  UKA DI BANCA  DSTE/CONCES	DTALE  SIONARIO SPORTITIO		Barrare in carde, genit	0,00 N	da parte di ore fallimentare	0,00   1/- 0,00   1/- 0,00   ba	SALDO	0,00 (M-N) 0,00 200,00



# DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

		1 1 1 1 1 1 1	3 1 0 5 8 2	Pagina n. 0 1							
QUADRO A TIPO RICHIESTA	1 ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE  DATA COSTITUZIONE										
	X VARIAZIONE DATI	CODICE FISCALE 9   0   0   8   3   3	1   0   5   8   2	2 2 0 2 0							
	3 ESTINZIONE	CODICE FISCALE	data estinzione								
	4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE	CODICE FISCALE									
	5 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE									
QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA	DENOMINAZIONE FRIENDS & CO APS										
Dati identificativi	NATURA GIURIDICA SIGLA (oventuale) 1   2		TERMINE ASP	ROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO giomo mese							
	9   6   0   9   0   9 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA NCA										
Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)  VIA MIRALAGO N. 1										
	CAR COMUNE OWERO STATO ESTERO (s			PROVINCIA R   M							
Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)										
effettiva	C A.P COMUNE (senza abbreviazione)			PROVINCIA							
QUADRO C RAPPRESENTANTE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE PELOSI		NOME FABRIZIO	SESSO CODICE CARICA							
	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA ALBANO LA	Z   PROV.   DATA DI NASCITA   R   M   1   5   0   1   1   9	CODICE FISCALE 7   2   P   L   S   F   R   Z   7   2   A								
QUADRO D COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE,	1 FUSIONE	2 CONCENTRAZIONE		3 TRASFORMAZIONE							
CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE	CODICE FISCALE		CODICE FISCALE								
	CODICE FISCALE		CODICE FISCALE								
Dati relativi al soggetto non estinto ovvero risultante	DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE	NATURA GURIDICA							
dalla fusione Domicilio fiscale	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INT	TERNO, PALAZZINA, ECC.)									
	C.A.P. COMUNE			PROVINCIA							
D	_1										
Rappresentante	COGNOME owero DENOMINAZIONE		NOME								
	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE								

	CODIC	CE FISCALE		
		9 0 0 8 3 3	1 0 5 8 2	Pagina n. 0 2
ALLEGATI				
SOTTOSCRIZIONE	DATA 09/12/2020	CODICE FISCALE P   L   S   F	R   Z   7   2   A   1	5   A   1   3   2   C
		FIRMA		
DELEGA				
	Il sottoscritto	delega il Sig	120000000000000000000000000000000000000	Title comments of the comments
	nato a	i de la companya di	a presentare in	sua vece il presente modello
	DATA	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario R $\mid$ I $\mid$ O $\mid$ G $\mid$ L $\mid$ N $\mid$ 6 $\mid$ 8 $\mid$ C $\mid$	0 <sub> </sub> 1  H <sub> </sub> 5 <sub> </sub> 0 <sub> </sub> 1  U <sub> </sub>	N. iscrizione all'albo	dei CAF
RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO	Impegno a presentare per via telematica il	modello predisposto dal contribuente	X	
	Impegno a presentare per via telematica il	modello predisposto dal soggetto che lo trasmett	e	
	Dato dell'impegno 0   9   1   2   2   0	0   2   0   FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		